

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 giugno 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
28 maggio 2014, n. 18.

**Modifiche al regolamento di esecuzione delle norme in materia di pubblici esercizi.** (14R00232)..... Pag. 1

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 aprile  
2014, n. 071/Pres.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).** (14R00227) .. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 aprile  
2014, n. 073/Pres.

**Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale.** (14R00228) ..... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 maggio  
2014, n. 079/Pres.

**Regolamento in materia di certificazione della conoscenza della lingua friulana, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).** (14R00229)..... Pag. 11

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2014, n. 5.

**Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti).** (14R00241)..... Pag. 14


#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 2014, n. 23.

**Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).** (14R00242) ..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2014, n. 24.

**Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).** (14R00243)..... Pag. 16




LEGGE REGIONALE 23 maggio 2014, n. 26.  
**Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005, alla l.r. 51/2009, alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012.** (14R00244)..... *Pag.* 18

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2014, n. 23.  
**Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative.** (14R00216)..... *Pag.* 25

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2014, n. 24.  
**Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo.** (14R00233)..... *Pag.* 29

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2014, n. 25.  
**Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante “Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica” e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante “Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.** (14R00234)..... *Pag.* 31



## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
28 maggio 2014, n. 18.

**Modifiche al regolamento di esecuzione delle norme in materia di pubblici esercizi.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 3 giugno 2014)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 20 maggio 2014, n. 584;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'allegato E del decreto del presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, in vigore, sono aggiunte le seguenti tabelle C, D, 1 e 2:

TABELLA C

Classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici

1. I campeggi vengono suddivisi in quattro categorie denominate: una stella - due stelle - tre stelle - quattro stelle secondo i seguenti principi e in base ai requisiti indicati nella tabella di classificazione. Il campeggio «una stella» è il più semplice, quello «quattro stelle» è il più completo e confortevole.

2. I villaggi turistici sono classificati tenuto conto della qualità, della dotazione e della superficie delle unità abitative, nonché in base ai requisiti indicati nella tabella di classificazione dei campeggi relativi alle attrezzature complementari, sportive e ricreative.

3. I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un campeggio sono:

- la superficie della piazzola o posto equipaggio tipo;
- la dotazione di servizi igienico-sanitari in relazione alla capacità ricettiva;
- la dotazione di servizi vari;
- la dotazione di attrezzature complementari;
- la dotazione di attrezzature sportive e ricreative.

4. Intendasi per posto equipaggio o piazzola la superficie a disposizione di ciascun equipaggio per la sua sosta.

5. Intendasi per equipaggio tipo, valutato per convenzione in 4 persone, l'insieme armonico di persone che pernottano nel campeggio usufruendo di un unico posto per equipaggio. Ove la piazzola fosse occupata da un equipaggio inferiore a tre persone, potrà prevedersi l'insediamento di altro equipaggio di consistenza non superiore a due persone, fatto salvo il consenso del primo arrivato.

6. Intendasi per superficie totale di un campeggio la reale superficie recintata di tutto il complesso indipendentemente dall'uso a cui essa è destinata.

7. Intendasi per superficie destinata per campeggiare, e cioè destinata alle piazzole, quella ottenuta depurando la superficie totale di tutte le aree comuni e di servizio.

8. Qualora gli apprestamenti destinati agli ospiti sprovisti di propria attrezzatura per il soggiorno e il pernottamento (bungalows, ecc.) siano dotati di servizi igienici propri, il numero complessivo degli apparecchi in dotazione sarà rapportato alla ricettività complessiva ridotta del numero dei posti letto ricavati in detti apprestamenti.

9. Le prescrizioni indicate, sono intese come requisiti obbligatori necessari per l'attribuzione a ogni singolo livello di classificazioni. Per le categorie superiori ad una stella, la classificazione può essere attribuita anche in mancanza di non più di due requisiti obbligatori, quando tale mancanza sia compensata dalla presenza di almeno due attrezzature complementari o sportive e ricreative non prescritte.

TABELLA D

Segni distintivi

1. Il segno distintivo di cui all'art. 52, comma 2, della legge, contenente una lettera come abbreviazione della corrispondente tipologia, il numero di stelle assegnato e l'indicazione della tipologia dell'esercizio, deve essere una targa in vetro ed acciaio.

2. La targa di vetro è dotata agli angoli di quattro distanziali. Sulla targa di vetro è incollata una targa ovale d'acciaio, nella quale sono inserite l'abbreviazione (lettera) della corrispondente tipologia, il numero delle stelle nonché l'indicazione della tipologia dell'esercizio.

3. Descrizione dei materiali:

a) la targa di vetro dev'essere rettangolare con una lunghezza di cm 40,5, una larghezza di cm 30,5, uno spessore di mm 5 ed avere la parte posteriore opaca. Agli angoli devono essere fissati quattro distanziali in metallo nichelato;

b) la targa ovale d'acciaio deve avere una lunghezza di cm 35,4, una larghezza di cm 21,5 ed essere d'acciaio satinato;

c) l'abbreviazione (lettera) deve avere un'altezza di cm 6, essere di vetro giallo e va incastrata nella targa d'acciaio, ma contemporaneamente deve sporgersi di mm 1,5. Sono usate le seguenti abbreviazioni (lettere): H per hotel, P per pensione, M per motel e R per residence. La lettera G è usata sia per albergo sia per garni. In questo caso i relativi segni distintivi si contraddistinguono dall'indicazione della tipologia dell'esercizio. L'abbreviazione (lettera) è posta all'estremità superiore della targa d'acciaio;

d) le stelle devono essere a sei punte ed avere un diametro esterno di mm 45 ed un diametro interno di mm 23. Le stelle devono essere in vetro giallo ed incastrate nella targa d'acciaio, dalla quale devono sporgere di mm 1,5. Per gli esercizi dei livelli di classificazione «superior» la lettera «S» è in vetro bombato, di colore giallo, di cm 2,5 di altezza, ed è posizionata alla destra delle stelle e nella parte superiore della linea centrale delle stesse, ad incastro nella targa d'acciaio con sporgenza di 1 mm. Le stelle sono poste sotto l'abbreviazione (lettera);

e) l'indicazione della tipologia dell'esercizio dev'essere punzonata con colore a smalto nero nella targa d'acciaio. Essa dev'essere scritta in stampatello in lingua tedesca ed italiana. Le lettere iniziali devono avere un'altezza di mm 21 e le successive lettere un'altezza di mm 12. L'indicazione della tipologia dell'esercizio è posta sotto le stelle.



Tabella di classificazione dei campeggi

TABELLA 1

CATEGORIA	ATTREZZATURE COMPLEMENTARI	ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE (*)
	piazzola lavaggio automobili bar tavola calda / self service ristorante market generi alimentari e bazar locale ritrovo locale visita medica cabina telefonica locale stireria e lavanderia parcheggio auto esterno giornali e tabacchi	area gioco bambini attrezzata bocce tennis minigolf pallacavolo pallacanestro piscina spiaggia attrezzata noleggio imbarcazioni impianti e attrezzature diverse
*	nessuna	nessuna
**	almeno 2	almeno 1
***	almeno 4	almeno 3
****	almeno 6	almeno 5

(\*) Le attrezzature possono essere interne ed esclusive del campeggio od esterne, ma convenzionate al medesimo; in questo ultimo caso non devono distare più di mt. 500 dall'ingresso.

Tabella 2

CATEGORIA	superficie piazzola lorda mq	SERVIZI IGIENICO-SANITARI X						SERVIZI VARI			
		gabinetti	docce	lavabi con specchio e presa corrente	lavapiedi	lavelli stoviglie	lavelli biancheria	XX presa di acqua potabile	Strade interne di grande viabilità asfaltate	XXX prese corrente per piazzola	XXXX acqua calda
*	40	30	60	30	-	80	120	100	-	25%	30%
**	50	25	40	25	200	60	90	80	-	50%	50%
***	60	20	30	20	150	50	80	40	Si	75%	75%
****	80	15	30	15	120	40	70	30	Si	100%	100%


X numero massimo di persone per apparecchio  
 XX numero massimo di piazzole servite da una presa acqua  
 XXX percentuale minima di piazzole servite da presa corrente  
 XXXX percentuale minima di apparecchi con acqua calda

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 maggio 2014

KOMPATSCHER

14R00232



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 aprile 2014, n. 071/Pres.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 7 maggio 2014)*

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici»;

Visto in particolare l'art. 21 della legge regionale n. 11/2009, come modificato dall'art. 11, comma 31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2001 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007», in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unità locali nel territorio regionale che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, stipulino contratti di solidarietà difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario;

Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)», emanato con proprio decreto 14 agosto 2009, n. 0235/Pres., (di seguito Regolamento), come modificato con propri decreti 5 ottobre 2010, n. 0214/Pres., 5 agosto 2011, n. 0191/Pres., 27 marzo 2012, n. 076/Pres. e 6 novembre 2012, n. 0228/Pres., con il quale è stata data attuazione al sopra citato art. 21 della legge regionale n. 11/2009;

Considerato che l'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha comportato, con riferimento al 2014, una diminuzione - dall'80 per cento al 70 per cento della retribuzione per le ore non lavorate - dell'ammontare del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuto ai lavoratori coinvolti nell'esecuzione dei contratti di solidarietà difensivi ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Considerato che il Regolamento attualmente vigente prevede:

a) un ammontare del contributo pari a euro due per ciascuna ora di riduzione dell'orario di lavoro effettivamente utilizzata;

b) la ripartizione del contributo in due quote, riconosciute una a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori e l'altra a titolo di sostegno all'impresa;

c) in relazione alla quota del contributo riconosciuta a titolo di sostegno all'impresa, un limite massimo, rispettivamente, di 100.000 euro con riferimento al periodo massimo consecutivo - pari a 24 mesi - di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo con riferimento al quale può essere richiesto il contributo regionale e di 200.000 euro con riferimento al periodo massimo complessivo - pari a 36 mesi nel quinquennio - di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo con riferimento al quale può essere richiesto il contributo medesimo;

d) la facoltà per l'impresa di devolvere anche la propria quota ai lavoratori a titolo di sostegno al reddito;

Ritenuto:

a) di aumentare l'ammontare del contributo regionale a euro due e centesimi cinquanta per ciascuna ora di riduzione dell'orario di lavoro effettivamente utilizzata;

b) con riferimento alla quota del contributo riconosciuta a titolo di sostegno all'impresa, di aumentare i limiti massimi di cui alla lettera c) del precedente paragrafo rispettivamente a 200.000 euro e a 300.000 euro;

c) di confermare la facoltà per l'impresa di devolvere anche la propria quota ai lavoratori a titolo di sostegno al reddito;

Ritenuto altresì opportuno, alla luce della pregressa esperienza di attuazione del Regolamento, di prevedere che la domanda di contributo possa essere presentata solo una volta completato il periodo di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo, pari ad un massimo di 12 mesi, con riferimento al quale può essere presentata la singola domanda;


Considerata l'opportunità di adottare un nuovo regolamento per l'attuazione del sopra citato art. 21 della legge regionale n. 11/2009, disponendo contestualmente l'abrogazione di quello attualmente vigente;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 26 febbraio 2014 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2014, n. 702, con la quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giu-



gno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).**

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione e l'erogazione dei contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per contratto di solidarietà difensivo, il contratto collettivo aziendale sottoscritto dal datore di lavoro e dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale al fine di evitare in tutto o in parte riduzioni di personale attraverso una riduzione temporanea dell'orario di lavoro, ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 3.

*Soggetti beneficiari e requisiti di fruibilità del contributo*

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le imprese aventi sede o unità locali nella Regione Friuli-Venezia Giulia che stipulano contratti di solidarietà difensivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione;

b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;

c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di Regioni diverse dal Friuli-Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale;

d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;

e) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori.

Art. 4.

*Ammontare del contributo*

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), per le imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi il contributo è pari ad euro due e centesimi cinquanta per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito dell'effettiva riduzione di orario per un periodo massimo consecutivo di 24 mesi per ciascuna unità aziendale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi del decreto-legge n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984:

a) per la quota del 40 per cento a titolo di sostegno all'impresa, fino ad una massimo di euro 200.000;

b) per la quota del 60 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993:

a) per la quota del 20 per cento a titolo di sostegno all'impresa, fino ad una massimo di euro 200.000;

b) per la quota del 80 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il contributo di cui al presente regolamento può essere richiesto per periodi complessivi di esecuzione di contratti di solidarietà difensivi, ricompresi nell'arco di un quinquennio, non superiori a 36 mesi per ciascuna unità aziendale.

5. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 4 si considerano periodi fissi, il primo dei quali decorre dall'11 agosto 2010.

6. La quota di contributo erogata a titolo di sostegno all'impresa non può eccedere rispettivamente:

a) con riferimento al periodo consecutivo di cui al comma 1, l'importo massimo di 200.000 euro;

b) con riferimento al periodo complessivo di cui al comma 4, l'importo massimo di 300.000 euro.

7. La quota di contributo di cui ai commi 2, lettera b), e 3, lettera b), non ha natura di retribuzione in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 148/1993 convertito dalla legge n. 236/1993.

8. Con dichiarazione espressa e irrevocabile contenuta nella domanda di contributo le imprese possono richiedere che anche le quote di cui ai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), vengano concesse a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori, fermi restando gli importi massimi previsti dal comma 6, lettere a) e b), per le quote medesime.



9. Nell'ipotesi di cui al comma 8, anche alle quote di cui ai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), trova applicazione quanto previsto dai commi 6 e 7.

#### Art. 5.

##### *Regime di aiuto de minimis*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, le quote di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), sono concesse a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dai seguenti regolamenti europei:

a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013;

b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 196/6 del 25 luglio 2007;

c) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352/9 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, l'impresa presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'articolo 13, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

3. Il superamento dei massimali previsti dai regolamenti europei di cui al comma 1, impedisce la concessione degli incentivi.

#### Art. 6.

##### *Cumulo*

1. Il contributo concesso a titolo de minimis, nel rispetto dei limiti previsti dai rispettivi regolamenti, è cumulabile con altri interventi contributivi previsti da altre normative statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

2. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con i benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà difensivi, a meno che questa ultima espressamente escluda la cumulabilità con altre provvidenze.

3. L'importo complessivo percepito dai lavoratori in applicazione del cumulo dei benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà difensivi e dal presente regolamento non può eccedere l'ammontare della retribuzione che sarebbe stata dovuta in assenza di sospensione.

#### Art. 7.

##### *Presentazione della domanda*

1. La domanda di contributo, sottoscritta digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo disponibile sul sito internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione posta certificata.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 4, ciascuna domanda di contributo è presentata con riferimento ad un periodo di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo non superiore a 12 mesi.

3. La domanda è presentata entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo per il quale è richiesto il contributo.

4. Alla domanda di contributo deve essere allegata:

a) una copia del contratto di solidarietà difensivo;

b) la dichiarazione prevista per accertare il rispetto della normativa comunitaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, qualora il soggetto richiedente non si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 4, comma 8;

c) l'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario con le ore di riduzione effettivamente utilizzate per ciascun lavoratore;

d) una dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'intervenuta concessione da parte del competente organo nazionale del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo di solidarietà in relazione al medesimo contratto di solidarietà difensivo stipulato.

5. Qualora la concessione da parte del competente organo nazionale di cui al comma 4, lettera d), non risulti intervenuta entro il termine di cui al comma 3, la domanda di contributo è presentata entro sessanta giorni dalla concessione medesima.

6. Le domande vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

#### Art. 8.

##### *Concessione ed erogazione del contributo*

1. Nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento in tema di aiuti de minimis, il Servizio competente procede contestualmente alla concessione e all'erogazione del contributo entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

2. La quota del contributo di cui all'articolo 4 commi 2, lettera b), e 3, lettera b), deve essere versata dall'impresa beneficiaria ai lavoratori interessati alla riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà a titolo di sostegno al reddito, in misura proporzionale alla riduzione di orario prevista per ciascuno di essi, entro sessanta giorni dall'erogazione effettuata ai sensi del comma 1.

3. Qualora il soggetto richiedente si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 4, comma 8, anche alle quote di cui all'articolo 4 commi 2, lettera a), e 3, lettera a), trova applicazione quanto previsto dal comma 2.

#### Art. 9.

##### *Domande non finanziate*


1. Con riferimento alle domande di contributo che non possano essere finanziate nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione per carenza di risorse, il contributo viene concesso ed erogato a valere sulla disponibilità di risorse dell'esercizio finanziario successivo.

#### Art. 10.

##### *Obblighi dell'impresa*

1. Entro trenta giorni dal versamento ai lavoratori delle quote di contributo di cui all'articolo 4, commi 2, lettera b), e 3, lettera b), effettuato ai sensi dell'articolo 8 comma 3, l'impresa beneficiaria trasmette al Servizio competente la documentazione attestante l'avvenuto versamento medesimo.

2. Qualora il soggetto richiedente si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 4, comma 8, anche con riferimento alle quote di cui all'articolo 4, commi 2, lettera a) e 3, lettera a), trova applicazione quanto previsto dal comma 1.



## Art. 11.

*Revoca e restituzione del contributo*

1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, entro il termine previsto, il Servizio competente assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione medesima.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1 entro il termine perentorio fissato ai sensi del comma 1, comporta la revoca del contributo.

3. Il contributo revocato ai sensi del comma 2 deve essere restituito con le procedure previste dall'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 12.

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 13.

*Modulistica e allegati*

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, è approvata la seguente modulistica:

a) il modello di domanda di contributo di cui all'articolo 7;

b) il modello della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 2.

2. La modulistica di cui al comma 1 è resa disponibile sul sito internet della Regione.

## Art. 14.

*Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 235;

b) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 214;

c) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno

2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2011, n. 191;

d) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 76;

e) il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2012, n. 228.

## Art. 15.

*Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano esclusivamente ai procedimenti relativi alle domande di contributo presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di contributo presentate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 16.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

**14R00227**


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 aprile 2014, n. **073/Pres.**

**Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 7 maggio 2014)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali) ed in particolare l'art. 84, comma 1, come modi-



ficato dall'art. 19 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) il quale prevede che, la Regione, al fine di consentire il ringiovanimento del parco auto circolante sul territorio regionale, in un'ottica di tutela dell'ambiente, nonché di sviluppo della sicurezza stradale, sostiene l'acquisto di veicoli nuovi, per l'uso individuale, destinati al trasporto di persone, con emissioni dichiarate pari o inferiori a 120 g/km CO<sub>2</sub>, immatricolati Euro 5 o Euro 6 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo;

Visto l'art. 84, comma 2, della legge regionale 21/2013 il quale prevede tra l'altro, per le finalità di cui al comma 1, la concessione di un contributo di 1.000 euro, per una volta, a soggetti privati, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita (Euro 2 o precedenti);

Visto l'art. 84, comma 3, della legge regionale 21/2013 il quale prevede tra l'altro che il contributo di cui al comma 2 è concesso per il tramite di Unioncamere FVG la quale ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5;

Visto l'art. 84, comma 4, della legge regionale 21/2013 il quale prevede che con regolamento regionale, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione a Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché è definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) come introdotto dall'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), ai sensi del quale nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 dell'articolo medesimo può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni;

Constatato che la procedura necessaria per l'istruttoria delle domande, la concessione del contributo e la liquidazione dello stesso, rapportata all'elevato numero di domande potenzialmente presentabili in ragione delle risorse disponibili a bilancio pari ad euro 3 milioni, comporta la necessità di fissare un termine superiore a novanta giorni dalla presentazione della domanda per la liquidazione dei contributi di cui trattasi;

Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 649 è stato disposto che l'istituto del si-

lenzio - assenso non trova applicazione nei procedimenti concernenti l'assegnazione, la concessione, l'erogazione e la rendicontazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2014, n. 683;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale**

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), il presente regolamento disciplina:

a) il procedimento per la concessione e l'erogazione dei contributi per il tramite dell'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata "Unioncamere FVG", destinati a consentire il ringiovanimento del parco auto circolante sul territorio regionale, in un'ottica di tutela dell'ambiente nonché di sviluppo della sicurezza stradale;

b) i criteri e le modalità per l'assegnazione ad Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui alla lettera a);

2. In virtù dell'art. 84, comma 3, della legge regionale 21/2013, al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della



Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), richiamato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali). In tale convenzione, Unioncamere FVG ha facoltà di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al presente regolamento secondo modalità e ai soggetti stabiliti nella convenzione medesima.

## Art. 2.

### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) autoveicolo Euro 5/6: autovettura, come definita all'art. 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nuova di fabbrica e di prima immatricolazione, ad uso proprio, con emissioni dichiarate pari o inferiori a 120 g/km CO<sub>2</sub>, immatricolata come "Euro 5" o "Euro 6", ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo;

b) autoveicolo Euro 0/2: autovettura, come definita all'art. 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 285/1992, ad uso proprio, immatricolata, da almeno 10 anni alla data di presentazione della domanda, come "Euro 0", "Euro 1" o "Euro 2", di cui il beneficiario risulta proprietario o comproprietario al momento della consegna dello stesso e del rilascio del certificato di rottamazione;

c) rottamazione: rottamazione comprovata dal certificato di rottamazione di cui all'art. 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con radiazione per demolizione;

d) nucleo familiare: i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come risultante dallo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda;

e) reddito complessivo per nucleo familiare: reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare di cui fa parte il beneficiario, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente previdenziale;

f) soggetto gestore: Unioncamere FVG, ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative ai sensi dell'art. 1, comma 2, secondo periodo.

## Art. 3.

### Beneficiari, oggetto ed ammontare del contributo

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento, le persone fisiche:

a) residenti alla data di presentazione della domanda sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

b) il cui reddito complessivo per nucleo familiare è inferiore a 60.000 euro annui.

2. Nel caso di acquisto di autoveicolo Euro 5/6 in comproprietà, sono beneficiari dei contributi i comproprietari dell'autoveicolo medesimo. Se fanno parte di nuclei familiari diversi, il requisito reddituale di cui al comma 1, lett. b) deve essere rispettato da tutti i comproprietari dell'autoveicolo acquistato.

3. È ammissibile a contributo la spesa per l'acquisto in proprietà o in comproprietà di un autoveicolo Euro 5/6, immatricolato in data intercorrente tra il 1 gennaio 2014 ad il 31 dicembre 2014, con contestuale rottamazione di un autoveicolo Euro 0/2. Per aversi contestuale rottamazione la data del certificato di rottamazione deve essere compresa tra i 30 giorni antecedenti ed i 30 giorni successivi alla data del contratto di acquisto dell'autoveicolo Euro 5/6 di cui al primo periodo, inclusa la data medesima.

4. Il contributo a parziale copertura della spesa di cui al comma 3 è pari a 1.000 euro.

5. Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a favore del medesimo beneficiario.

6. Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a fronte della rottamazione del medesimo autoveicolo Euro 0/2.

## Art. 4.

### Riparto delle risorse finanziarie

1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero delle autovetture incluse nella consistenza parco veicoli di ciascuna provincia desumibile dalle statistiche dell'Automobile club d'Italia (ACI) alla data del 31 dicembre 2013.

2. Qualora, a causa del limitato numero di richieste di contributo, alla data del 28 febbraio 2015, residuino risorse disponibili riferite ad alcuni dei quattro riparti provinciali, Unioncamere FVG procede a nuova distribuzione di tali risorse tra i riparti provinciali nei quali sussistono domande non soddisfatte per carenza di risorse disponibili proporzionalmente al numero di tali domande insoddisfatte.

3. Le domande per le quali non è intervenuta la concessione del contributo entro il 30 giugno 2015 sono archiviate.

4. Le risorse non utilizzate per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento al 30 giugno 2015 sono restituite da Unioncamere FVG alla Regione.

## Art. 5.

### Presentazione delle domande

1. La domanda è presentata al soggetto gestore ai fini della concessione del contributo a valere sulla quota di risorse determinata in esito al riparto di cui all'art. 4, comma 1, relativa alla provincia nella quale è stabilita la residenza della persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, nel prosieguo denominato "riparto provinciale".

2. La domanda di contributo è presentata a partire dal termine iniziale di presentazione delle domande stabilito da apposito avviso predisposto a cura di Unioncamere FVG e sino al termine finale di presentazione delle domande stabilito dal medesimo avviso. Ai fini del rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale nella presentazione della domanda, il predetto avviso definisce le modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo.

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, almeno dieci giorni prima del termine iniziale.

4. La domanda di contributo è redatta secondo lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG.

5. La domanda di contributo è sottoscritta dalla persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, nel caso di acquisto in proprietà, ovvero dalle persone fisiche di cui all'art. 3, comma 2, nel caso di acquisto in comproprietà. La domanda è accompagnata dalle autocertificazioni e dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al contributo secondo modalità specificate nell'avviso di cui al comma 2



ed in conformità alla vigente normativa in materia di istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione. In particolare, alla domanda è allegata:

- a) copia della fattura quietanzata;
- b) copia del contratto di acquisto dell'autoveicolo Euro 5/6;
- c) copia della carta di circolazione, da cui si desume la data di immatricolazione dell'autoveicolo acquistato;
- d) copia del certificato di rottamazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

6. La domanda è presentata secondo modalità specificate nell'avviso di cui al comma 2:

a) a mano; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la domanda sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione, ai sensi della legge regionale 7/2000;

c) mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede l'attestazione di ricezione della PEC da parte del soggetto gestore rilasciata dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo.

7. La domanda presentata via PEC è valida solo se è sottoscritta con firma digitale dalla persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, richiedente. In caso di acquisto in comproprietà la domanda è sottoscritta con firma digitale da uno dei comproprietari e la domanda di contributo è altresì corredata da copia della delega alla sottoscrizione della domanda medesima formulata da parte degli altri comproprietari.

8. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia al richiedente:

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;

b) le domande presentate dalla medesima persona fisica richiedente, sia in qualità di proprietario sia di comproprietario di autoveicolo Euro 5/6, successivamente alla prima ritenuta istruibile;

c) le domande non firmate digitalmente dalla persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, richiedente, nel caso di presentazione della domanda ai sensi del comma 6, lettera c) del presente articolo;

d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 6 e specificate nell'avviso di cui al comma 2;

e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella della persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, richiedente;

f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2;

g) le domande presentate mediante PEC e sottoscritte da uno dei comproprietari dell'autoveicolo Euro 5/6 non corredate da copia della delega alla sottoscrizione della domanda medesima formulata da parte degli altri comproprietari.

#### Art. 6.

##### *Procedimento e istruttoria delle domande*

1. Il soggetto gestore svolge l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande a valere su ciascun riparto provinciale e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza e la regolarità della domanda. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del pertinente riparto provinciale.

2. Il soggetto gestore comunica al soggetto richiedente:

a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere al contributo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), della legge regionale 7/2000;

f) i termini per la concessione del contributo;

g) gli obblighi del beneficiario;

h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'art. 11.

3. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.

4. La nota informativa di cui al comma 3 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il soggetto gestore ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 5 non siano pervenute entro il termine fissato, la domanda è archiviata d'ufficio e dell'archiviazione è data comunicazione al soggetto richiedente.

7. In pendenza del termine di cui al comma 5, i termini previsti dall'art. 7 sono sospesi.

#### Art. 7.

##### *Concessione e liquidazione dei contributi*

1. A seguito dell'istruttoria, il contributo è concesso dal soggetto gestore entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul pertinente riparto provinciale, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso in cui le risorse disponibili a valere sul pertinente riparto provinciale non siano sufficienti a finanziare tutte le domande presentate nello stesso giorno, è data priorità alle domande che riguardano autoveicoli Euro 5/6 con minori emissioni dichiarate g/km CO<sub>2</sub>. In caso di pari emissioni dichiarate g/km CO<sub>2</sub>, è data priorità alle domande che riguardano autoveicoli con minore potenza espressa in chilowatt o cavalli vapore. In caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda che contempla il reddito complessivo per nucleo familiare minore.

2. La liquidazione del contributo concesso è effettuata entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.

#### Art. 8.

##### *Cumulo dei contributi*

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili, nel limite del 100% della spesa sostenuta per l'acquisto dell'autoveicolo Euro 5/6, come risultante dalla documentazione di cui all'art. 5, comma 5, con altri incentivi ottenuti a copertura della medesima spesa.



## Art. 9.

*Controlli*

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione al contributo concesso allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

## Art. 10.

*Annullamento e revoca del provvedimento di concessione*

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario.

3. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

4. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale 7/2000.

## Art. 11.

*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

## Art. 12.

*Rinvio dinamico*

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14R00228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 maggio 2014, n. 079/Pres.

**Regolamento in materia di certificazione della conoscenza della lingua friulana, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 14 maggio 2014)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (di seguito legge) concernente "Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana";

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 3, della legge il quale prevede che con regolamento regionale sono disciplinati le modalità, i criteri e i requisiti per conseguire la certificazione della conoscenza della lingua friulana;

Visto il "Regolamento in materia di certificazione della conoscenza della lingua friulana, in attuazione dell'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)" la cui proposta era stata approvata dal Consiglio di amministrazione dell'ARLeF/Agenzie regional pe lenghe furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana (di seguito ARLeF) con deliberazione n. 22 del 30 luglio 2013 e trasmessa dal presidente dell'ARLeF con nota prot. n. 696/ARLeF/2013 in data 7 agosto 2013 alla Regione;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2014, n. 780;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento in materia di certificazione della conoscenza della lingua friulana, in attuazione dell'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)" nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento in materia di certificazione della conoscenza della lingua friulana, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), di seguito denominata legge, disciplina le modalità, i criteri e i requisiti per conseguire la certificazione della conoscenza della lingua friulana.



## Art. 2.

*Certificazione*

1. Il sistema di certificazione valuta e certifica il livello di competenza nell'uso della lingua friulana di coloro che partecipano alle prove di certificazione di cui all'articolo 6.

## Art. 3.

*Competenze linguistiche*

1. Il sistema di certificazione si articola in livelli progressivi di competenza della lingua friulana secondo le indicazioni del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) adottato con Risoluzione del Consiglio d'Europa del novembre 2001.

2. I certificati di competenza della lingua friulana corrispondono ai seguenti livelli:

- a) livello A: corrisponde al livello A2 del QCER;
- b) livello B: corrisponde al livello B1 del QCER;
- c) livello C1: corrisponde al livello C1 del QCER;
- d) livello C2: corrisponde al livello C2 del QCER.

3. Nelle prove e nei certificati si mantiene l'articolazione data dal QCER in:

- a) comprensione orale/capire;
- b) espressione orale/parlare;
- c) comprensione scritta/leggere;
- d) espressione scritta/scrivere.

4. Le prove per l'attribuzione dei certificati di competenza della lingua friulana, di cui al comma 2, sono strutturate secondo la tabella di cui all'allegato A.

## Art. 4.

*Criteri di valutazione*

1. Per la valutazione della comprensione orale, della comprensione scritta e dell'espressione scritta si valuta la competenza solamente nella lingua friulana di riferimento e nella grafia ufficiale di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie).

2. Per la valutazione dell'espressione orale si valuta l'espressione in qualsiasi varietà della lingua friulana, articolata con coerenza e correttezza.

## Art. 5.

*Sistema di certificazione linguistica*

1. L'Agenzie regional pe lenghe furlane (ARLeF-Agenzia regionale per la lingua friulana), di seguito ARLeF, nell'ambito dell'istituzione del sistema di certificazione linguistica di cui all'articolo 28, comma 2, lettera d), della legge, disciplina, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, lettera f) dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Regione del 19 aprile 2005, n. 102 (Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 6, commi 66 e 67 - Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20, articolo 4 - Consiglio di amministrazione dell'ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana. Costituzione.), di seguito Statuto, le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti pubblici e privati abilitati al rilascio della certificazione linguistica di cui all'articolo 7, comma 5, della legge.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge l'ARLeF propone alla Regione l'elenco dei soggetti di cui al comma 1 ed i suoi aggiornamenti.

## Art. 6.

*Prove per la certificazione*

1. Le prove per la certificazione sono bandite dagli enti certificatori secondo un calendario concordato con l'ARLeF.

2. Per ogni livello è bandita almeno una prova all'anno, se possibile in più località del territorio di applicazione delle norme di tutela della lingua friulana.

3. Il materiale delle prove è conservato in uno specifico archivio per almeno 10 anni.

## Art. 7.

*Commissioni d'esame e valutazione*

1. Ogni commissione d'esame è formata da tre persone che possiedono il livello C2 di certificazione linguistica della lingua friulana. Dei tre membri della commissione d'esame, uno funge da presidente e un altro da segretario verbalizzante.

2. I candidati versano una quota di partecipazione per ciascuna prova di esame.

3. L'ARLeF fissa annualmente la quota minima e massima di partecipazione alla prova di esame di cui al comma 2.

4. La valutazione è data in forma di giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.

## Art. 8.

*Preparazione alle prove di esame*

1. L'ARLeF pubblica, anche in forma telematica, esempi di prove dei diversi livelli d'esame affinché i candidati possano visionarli e adeguare la propria preparazione.

2. L'ARLeF pubblica altresì, anche in forma telematica, ovvero sostiene la pubblicazione di testi e strumenti didattici per l'apprendimento della lingua friulana e, in modo specifico, per il superamento delle prove di certificazione.

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 comunicano ai candidati, anche in forma telematica, le informazioni per il reperimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2 pubblicati dall'ARLeF.

## Art. 9.

*Norma transitoria*


1. Fino all'istituzione del sistema di certificazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera d), della legge, le attività di certificazione sono esercitate esclusivamente dall'ARLeF, la quale le disciplina con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, lettera f) dello Statuto.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ARLeF seleziona, attraverso apposito corso-concorso, almeno 10 persone alle quali sarà attribuito, alla fine del percorso formativo, il livello C2 ai fini della prima costituzione delle commissioni di esame di cui all'articolo 7.

## Art. 10.

*Pubblicazione ed entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.



**Allegato A**

(riferito all'articolo 3, comma 4)

**Strutturazione delle prove per l'attribuzione dei certificati di competenza della lingua friulana secondo i vari livelli****La prova per il livello A è strutturata secondo la sottostante tabella:**

settore	importanza nella valutazione	tempo a disposizione per la prova
comprensione lingua orale	30%	20 min.
espressione lingua orale	20%	15 min.
comprensione lingua scritta	30%	40 min.
espressione lingua scritta	20%	20 min.

**La prova per il livello B è strutturata secondo la sottostante tabella:**

settore	importanza nella valutazione	tempo a disposizione per la prova
comprensione lingua orale	25%	20 min.
espressione lingua orale	25%	20 min.
comprensione lingua scritta	25%	40 min.
espressione lingua scritta	25%	70 min.

**La prova per il livello C1 è strutturata secondo la sottostante tabella:**

settore	importanza nella valutazione	tempo a disposizione per la prova
comprensione lingua orale	10%	30 min.
espressione lingua orale	40%	
comprensione lingua scritta	10%	40 min.
espressione lingua scritta	40%	90 min.

**La prova per il livello C2 è strutturata secondo la sottostante tabella:**

settore	importanza nella valutazione	tempo a disposizione per la prova
comprensione lingua orale	20%	30 min.
espressione lingua orale	40%	
comprensione lingua scritta	10%	30 min.
espressione lingua scritta	30%	90 min.

*Visto, il Presidente:* SERRACCHIANI

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2014, n. 5.

**Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 157 del 30 maggio 2014)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 1  
della legge regionale n. 11 del 1998*

1. L'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Finalità e definizioni) - 1. La presente legge promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti, di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili e delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità, salvo quanto disposto dall'art. 2.

2. Per sottotetto si intende lo spazio compreso tra l'intradosso della copertura non piana dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2  
della legge regionale n. 11 del 1998*

1. All'art. 2 della legge regionale n. 11 del 1998 è inserita la seguente rubrica:

«Ambito di applicazione, requisiti tecnici e interventi ammissibili».

2. L'alinea del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 11 del 1998, è così sostituito:

«1. Negli edifici collocati nel territorio urbanizzato o urbanizzabile, come perimetrati dal piano strutturale comunale (PSC), destinati a residenza per almeno il 25 per cento della superficie utile e che risultino iscritti al catasto alla data del 31 dicembre 2013, è ammesso il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla stessa data, anche con la creazione di unità immobiliari funzionalmente

autonome, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurato per ogni singolo vano il rispetto dei seguenti parametri:».

3. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 11 del 1998, le parole «per i Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità Montane ai sensi della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni facenti parte delle zone montane, di cui all'art. 1, comma 5, lettera *b*), della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).».

4. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 11 del 1998, è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) i requisiti di rendimento energetico degli edifici, secondo la normativa vigente.».

5. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 11 del 1998, è sostituito dal seguente:

«2. Fino all'approvazione delle previsioni del regolamento urbanistico edilizio (RUE) di cui al comma 2-ter, per il recupero a fini abitativi dei sottotetti sono ammessi i seguenti interventi:

*a*) per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista dal comma 1, lettera *a*), è ammesso l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto, a condizione che l'intervento non comporti una modifica del prospetto del fabbricato e che vengano rispettati i requisiti minimi di agibilità dei locali sottostanti, le norme tecniche per le costruzioni e la restante disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia);

*b*) per assicurare l'osservanza del rapporto illuminante previsto dal comma 1, lettera *b*), è ammessa l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi in falda;

*c*) per soddisfare i requisiti di rendimento energetico previsti dal comma 1, lettera *b-bis*), è ammesso l'ispessimento verso l'esterno delle falde di copertura, in applicazione dell'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013.».

6. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 11 del 1998, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Fino all'approvazione della deliberazione di cui all'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2013, gli interventi di cui al comma 2, lettera *b*), devono avvenire nei centri storici senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde.

2-*ter*. Il RUE può stabilire la seguente disciplina:

*a*) determinare gli ambiti territoriali e le tipologie edilizie per i quali è precluso il recupero a fini abitativi dei sottotetti;

*b*) definire le tipologie di aperture nelle falde e ogni altra condizione per il rispetto degli aspetti paesistici e monumentali dell'edificio oggetto d'intervento;

*c*) prevedere che gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti possano comportare, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza



massima posto dallo strumento urbanistico, modificazioni delle altezze del colmo (per un massimo di metri 1,00) e della linea di gronda (per un massimo di metri 0,50) e delle linee di pendenza delle falde, con aumento del volume dell'edificio esistente, anche in deroga alle distanze dai confini e dai fabbricati.

*2-quater.* Il recupero a fini abitativi dei sottotetti richiede: qualora sia attuato senza opere, la verifica dei solai esistenti rispetto ai nuovi carichi; qualora sia attuato con opere, il miglioramento o l'adeguamento sismico dell'intera costruzione nell'osservanza della vigente normativa tecnica per le costruzioni. In presenza di edifici in aggregato edilizio il progetto dovrà tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti.»

#### Art. 3.

##### *Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 11 del 1998*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 11 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Classificazione dell'intervento, oneri e dotazioni). - 1. Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia, ai sensi della legge regionale n. 15 del 2013.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e comportano la corresponsione del contributo di costruzione, da quantificare in base alle tariffe per la ristrutturazione edilizia con aumento di carico urbanistico. Sono fatti salvi i casi di riduzione ed esonero dal contributo di costruzione previsti dall'art. 32 della legge regionale n. 15 del 2013.

3. In luogo della cessione delle aree da adibire a parcheggi pubblici e verde pubblico, è ammessa la monetizzazione delle stesse, nei casi previsti all'art. A-26 dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

4. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti con o senza creazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, fatta salva la possibilità di eseguire l'intervento previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi pubblici, negli ambiti del territorio comunale individuati dal Consiglio comunale con apposita deliberazione, qualora sia dimostrata l'impos-sibilità di realizzare i parcheggi pertinenziali per mancata disponibilità di spazi idonei.»

#### Art. 4.

##### *Abrogazione dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 1998*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 11 del 1998 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 maggio 2014

ERRANI

14R00241

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 2014, n. 23.

**Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 7 maggio 2014)*

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

*Promulga*


la seguente legge:  
(*Omissis*).

Art. 1.

*Modifiche all'art. 6  
della legge regionale n. 46/2013*

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è sostituito dal seguente:

«3. Ai componenti dell'Autorità spetta il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività prevista dalla legge. Per gli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell'Autorità, ai componenti della stessa spetta, oltre al rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali, un rimborso spese di trasporto che, in analogia a quanto previsto per i consiglieri regionali dall'art. 6-bis, comma 4, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è determinato moltiplicando per € 0,40 a chilometro il doppio della distanza tra il luogo di residenza o domicilio e la sede dell'Autorità. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale più breve. Il rimborso è corrisposto per un massimo di venti sedute annue. A tali fini l'Autorità



definisce, all'inizio di ogni esercizio, finanziario l'ammontare delle spese che prevede di effettuare nel corso dell'esercizio medesimo. Il rendiconto delle spese effettuate è presentato in allegato al rapporto annuale di cui all'art. 5, comma 1, lettera g).».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 maggio 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 2014.

14R00242

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2014, n. 24.

**Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 - Parte I - del 14 maggio 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 73/2005*

1. L'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Principi generali e finalità*). — 1. La Regione, nello spirito dei principi fissati dall'art. 45 della Costituzione e dall'art. 4 dello statuto regionale, riconosce il ruolo economico, sociale e culturale dell'impresa cooperativa, non solo quale parte integrante del sistema

imprenditoriale toscano, ma anche quale soggetto economico caratterizzato da democrazia interna, con un forte radicamento sul territorio e una naturale propensione alla responsabilità sociale d'impresa, in grado di contribuire all'evoluzione del modello socio-economico regionale.

2. A tal fine la Regione:

a) promuove la diffusione della cultura cooperativa d'impresa, quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria partecipata, nonché quale elemento di coesione sociale e fattore di sviluppo economico a tutela dell'occupazione, sia giovanile, sia femminile;

b) valorizza, in tutte le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, democrazia interna partecipata e assenza di fini di speculazione nell'attività svolta;

c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale;

d) valorizza le forme mutualistiche per la riforma del welfare toscano, quali strumenti di politica attiva secondo i principi di sussidiarietà orizzontale.

3. Il sistema cooperativo esplica il proprio ruolo anche nello svolgere attività tese:

a) all'acquisto di servizi alle migliori condizioni di offerta;

b) alla produzione o alla gestione dei servizi finalizzati al diretto utilizzo degli stessi da parte dei soggetti produttori o gestori, anche organizzati in forma di società cooperativa, pura o prevalente, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale;

c) alla partecipazione degli utenti alla gestione di società private, pubbliche o miste, affidatarie dei servizi, anche attraverso la partecipazione al capitale di tali società o la sottoscrizione di appositi strumenti finanziari partecipativi dotati di diritti amministrativi.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 73/2005*

1. La lettera k) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 73/2005 è sostituita dalla seguente:

«k) propone azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e dei giovani e per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale.».

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 73/2005*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 73/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Interventi per lo sviluppo e il sostegno della cooperazione*). — 1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, del piano regionale di sviluppo economico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese), del piano di indirizzo generale integrato di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa del-



la Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale ed occupazione) e del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41. Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), attua forme di intervento finalizzate:

a) alla qualificazione, valorizzazione e promozione delle imprese cooperative;

b) allo sviluppo degli investimenti, all'integrazione e alla patrimonializzazione delle imprese cooperative, mediante forme di agevolazione per l'accesso al credito, mediante il sostegno, nelle forme previste dalla legge, delle attività di garanzia svolte dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (CONFIDI) nei confronti delle imprese cooperative, nonché mediante eventuali interventi finanziari di sostegno alla capitalizzazione attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi al capitale di rischio, di azioni di sovvenzione, fondi chiusi e partecipazioni;

c) al trasferimento di conoscenze e competenze ai fini dell'innovazione e della ricerca e all'attuazione di programmi e progetti volti al miglioramento dei processi di lavoro, sia a livello di strategia aziendale, sia a livello di ambiente, di tempi e di socialità interna, anche attraverso i CAIC di cui all'art. 3;

d) all'attivazione di iniziative per la realizzazione di politiche attive dell'orientamento, della formazione professionale e del lavoro, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e della diffusione della cultura cooperativa;

e) allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione nell'ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili;

f) allo svolgimento di azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e dei giovani, per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale;

g) al sostegno di iniziative imprenditoriali in forma cooperativa intraprese da ex lavoratori di aziende in crisi;

h) al sostegno di iniziative di edilizia sociale, anche in forma cooperativa, comprese quelle finalizzate al recupero di aree già destinate ad edilizia residenziale;

i) al sostegno di iniziative volte al miglioramento della competitività e dell'efficienza aziendale delle imprese cooperative, quali fusioni ed aggregazioni, strumenti di integrazione, con particolare riferimento a consorzi, gruppi cooperativi paritetici e contratti di rete;

j) alla promozione di imprese cooperative fra medici di medicina generale, di medicina specialistica, operatori sanitari, laboratori di analisi, con particolare riferimento a quelle promosse dai giovani e dalle donne;

k) alla promozione della cooperazione di comunità di cui all'art. 11-bis.».

#### Art. 4.

##### *Abrogazione dell'art. 10 della legge regionale n. 73/2005*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 73/2005 è abrogato.

#### Art. 5.

##### *Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 73/2005*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 73/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Cooperazione sociale). — 1. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione sociale nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sanitari, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia socio-sanitaria.

2. Le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali concorrono ai processi di programmazione regionale e locale. Le cooperative sociali concorrono alla progettazione e all'erogazione dei servizi con le modalità e nei limiti della normativa regionale vigente in materia socio-sanitaria.

3. Nell'ambito della propria programmazione e in base alle risorse disponibili, la Regione e gli enti locali promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione della cooperazione sociale, anche attraverso le politiche formative e occupazionali, interventi di natura fiscale, azioni per l'accesso al credito agevolato, nonché misure di promozione, comunicazione e approfondimento conoscitivo del settore. ».

#### Art. 6.

##### *Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale n. 73/2005*

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 73/2005 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Cooperazione di comunità). — 1. La Regione, al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali, riconosce e promuove il ruolo della cooperazione di comunità promossa da soggetti pubblici e privati che appartengono alla medesima comunità e tesa all'organizzazione e gestione di attività che interessano in particolare il paesaggio e l'ambiente.».

Firenze, 8 maggio 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 2014.

14R00243



LEGGE REGIONALE 23 maggio 2014, n. 26.

**Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005, alla l.r. 51/2009, alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 27 maggio 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

*Capo I*

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 40 (DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 5 della l.r. 40/2005*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Regione, al fine di contribuire allo sviluppo della qualità dei servizi del Servizio sanitario regionale, promuove, anche attraverso il Distretto toscano Scienze della vita di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2010, n. 603 (POR CReO Fesr 2007-2013. PRSE 2007-2010. Distretti tecnologici. Atto di indirizzo. Prima attuazione programma legislatura 2010-2015), la collaborazione tra i vari attori della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico e investe sulla valorizzazione e sulla tutela dei risultati della ricerca.»

Art. 2.

*Modifiche all'art. 9 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 3 dell'art. 9 della l.r. 40/2005 le parole: «ente per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR)».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 10 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 2 dell'art. 10 della l.r. 40/2005 le parole: «degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ESTAR».

2. All'alinea del comma 3 dell'art. 10 della l.r. 40/2005 le parole: «degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ESTAR».

3. Alla lettera *e*) del comma 3 dell'art. 10 della l.r. 40/2005 le parole: «degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ESTAR».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 13 della l.r. 40/2005*

1. Il comma 2 dell'art. 13 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale vigente, elabora un protocollo d'intesa con le università per regolamentare il loro apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale e contestualmente l'apporto di quest'ultimo alle attività didattiche, nel rispetto delle finalità istituzionali proprie delle università e del servizio sanitario regionale; a tal fine, è costituito il comitato per l'intesa formato dal Presidente della Giunta regionale e dai rettori delle università. Il protocollo d'intesa opera per il periodo di validità del piano sanitario e sociale integrato regionale.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere fra le aziende ospedaliere-universitarie una programmazione strategica coordinata, nell'ambito del protocollo di cui al comma 2, sono definite, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e delle rispettive priorità aziendali, le linee fondamentali delle attività di formazione, di assistenza clinica e di ricerca.»

3. Al comma 3 dell'art. 13 della l.r. 40/2005 le parole: «dei protocolli d'intesa»: sono sostituite dalle seguenti: «del protocollo d'intesa».


4. Al comma 4 dell'art. 13 della l.r. 40/2005 le parole: «dei protocolli di intesa» sono sostituite dalle seguenti: «del protocollo di intesa».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«4-bis. La commissione di cui al comma 4, svolge attività di monitoraggio in merito all'attuazione del protocollo di intesa ed elabora una relazione annuale che trasmette al direttore generale della direzione regionale competente per materia, all'assessore regionale competente per materia, alla commissione consiliare competente per materia e ai rettori delle università.»

6. Al comma 5 dell'art. 13 della l.r. 40/2005 le parole: «I protocolli d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «Il protocollo di intesa» e le parole: «indirizzano e vincolano» sono sostituite dalle seguenti: «indirizza e vincola».

7. Alla lettera *b*) del comma 5 dell'art. 13 della l.r. 40/2005 le parole: «corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «corsi di studio».



## Art. 5.

*Modifiche all'art. 25 della l.r. 40/2005*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 25 della l.r. 40/2005 le parole: «degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ESTAR».

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 26 della l.r. 40/2005*

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 26 della l.r. 40/2005 le parole: «degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ESTAR».

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 30-bis della l.r. 40/2005*

1. Nella rubrica dell'art. 30-bis della l.r. 40/2005 le parole: «degli ESTAV» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ESTAR».

2. Al comma 4 dell'art. 30-bis della l.r. 40/2005 le parole: «gli Enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV), nell'ambito dei limiti complessivi di cui al comma 1, possono essere autorizzati a contrarre indebitamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'ESTAR, nell'ambito dei limiti complessivi di cui al comma 1, può essere autorizzato a contrarre indebitamento».

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 40 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 40 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «dal direttore sanitario» sono inserite le seguenti: «, che esprimono parere obbligatorio sugli atti relativi alle materie di loro competenza.».

## Art. 9.

*Modifiche all'art. 40-bis della l.r. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 40-bis della l.r. 40/2005 le parole: «enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta» sono sostituite dalla seguente: «ESTAR».

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 51 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 3 dell'art. 51 della l.r. 40/2005 le parole: «degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ESTAR».

## Art. 11.

*Modifiche all'art. 82-octies della l.r. 40/2005*

1. Al comma 4 dell'art. 82-octies della l.r. 40/2005 le parole: «enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV)» sono sostituite dalla seguente: «ESTAR».

## Art. 12.

*Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo VII della l.r. 40/2005*

1. La rubrica del capo IV del titolo VII della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: «Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale».

## Art. 13.

*Sostituzione dell'art. 100 della l.r. 40/2005*

1. L'art. 100 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:  
«Art. 100 (*Istituzione e natura giuridica*). — 1. È istituito, a decorrere dal 1° ottobre 2014, l'ESTAR per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie, degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute.

2. L'ESTAR è ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la Regione attua le proprie strategie di intervento nel servizio sanitario regionale per le funzioni previste dall'art. 101, comma 1.

3. L'organizzazione dell'ESTAR prevede:

*a*) un dipartimento di supporto tecnico-amministrativo per la gestione interna dell'ente;

*b*) dipartimenti di livello regionale per la gestione delle funzioni di cui all'art. 101, comma 1;

*c*) sezioni territoriali di area vasta, cui afferiscono le articolazioni territoriali dei diversi dipartimenti di livello regionale.

4. A ciascun dipartimento di livello regionale di cui al comma 3, lettera *b*), è preposto un direttore che assicura l'attuazione del programma di attività per la funzione per la quale gli è attribuita la direzione.

5. A ciascuna sezione territoriale di area vasta di cui al comma 3, lettera *c*), è preposto un referente del direttore generale, individuato fra i dirigenti dell'ente, che garantisce il coordinamento organizzativo delle funzioni gestite dall'ente nel territorio e rappresenta la direzione aziendale nel contesto di riferimento, assicurando l'interfaccia con il coordinamento di area vasta, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale.».

## Art. 14.

*Modifiche all'art. 101 della l.r. 40/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 101 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«1. L'ESTAR è competente in materia di:


*a*) approvvigionamento di beni e servizi;

*b*) magazzini e logistica distributiva;

*c*) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

*d*) tecnologie sanitarie;

*e*) procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale;



f) processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al servizio sanitario regionale;

g) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie.»

2. Il comma 1-*bis* dell'art. 101 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. L'ESTAR garantisce:

a) la coerenza della programmazione delle proprie attività con la programmazione delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale a livello di area vasta;

b) l'unitarietà a livello regionale della gestione dei processi relativi alle funzioni di cui all'art. 101, comma 1;

c) l'ottimizzazione delle risorse all'interno dei dipartimenti di cui all'art. 100, comma 3, lettera b), sviluppando le localizzazioni territoriali necessarie per ciascuna funzione sulla base della tipologia di attività;

d) i livelli territoriali di intervento che si rendano necessari per la funzionalità operativa, sviluppandoli secondo principi di standardizzazione e omogeneità;

e) lo sviluppo di modelli organizzativi volti all'individuazione di strutture ad alta specializzazione;

f) la partecipazione ai processi valutativi regionali per le innovazioni tecnologiche.»

3. Il comma 1-*ter* dell'art. 101 della l.r. 40/2005 è abrogato.

4. Al comma 2 dell'art. 101 della l.r. 40/2005 le parole: «agli ESTAV» sono sostituite dalle seguenti: «all'ESTAR».

5. Al comma 3 dell'art. 101 della l.r. 40/2005 le parole: «lettere c), d), e), g)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), f), g)».

6. Dopo il comma 3 dell'art. 101 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«3-*bis*. L'ESTAR può svolgere procedure di gara per l'affidamento dei servizi socio-sanitari su richiesta delle aziende unità sanitarie locali, previa intesa fra quest'ultime e tutti gli enti locali direttamente interessati.»

7. Il comma 4 dell'art. 101 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«4. L'ESTAR fa parte della rete telematica toscana ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale Toscana); esso concorre, con gli strumenti e le modalità ivi previste, al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'art. 10 della stessa l.r. 1/2004 e contribuisce, attraverso il coordinamento delle politiche e delle attività di sviluppo del settore, alla promozione della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale.»

8. Dopo il comma 4 dell'art. 101 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nel rispetto del d.lgs. 196/2003, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a definire i

criteri e le modalità del sistema di relazioni tra l'ESTAR e le aziende sanitarie in ordine ai trattamenti di dati correlati alle funzioni di cui al comma 1.»

9. Al comma 5 dell'art. 101 della l.r. 40/2005 le parole: «Gli ESTAV possono» sono sostituite dalle seguenti: «L'ESTAR può».

#### Art. 15.

##### *Inserimento dell'art. 101.1 nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'art. 101 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 101.1 (*Acquisto beni e servizi*). — 1. L'ESTAR concorre alla definizione delle strategie di acquisto di beni e servizi occorrenti alle aziende sanitarie, con cui determina i relativi fabbisogni in stretta condivisione e coerenza con le indicazioni regionali orientate all'appropriatezza d'uso e alla compatibilità economico-finanziaria.


2. L'ESTAR organizza la programmazione annuale dell'attività contrattuale al fine di razionalizzare gli acquisti ed ottimizzarne i costi, attraverso processi coerenti con la tipologia di bene o servizio e garantendo livelli regionali di aggregazione del fabbisogno.

3. La programmazione annuale delle attività può altresì individuare aree di intervento nelle quali il livello ottimale di aggregazione dia adeguata risposta ad un diverso e più ristretto ambito territoriale, in particolare per quanto attiene a gare relative a servizi ed altri settori merceologici diversi da farmaci, dispositivi medici e beni economici.

4. L'ESTAR opera quale centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"), per conto delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano gli acquisti delle aziende stesse.

5. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), nonché in conformità alla legge regionale 17 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), disciplina con regolamento l'esercizio dell'attività contrattuale dell'ESTAR quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) requisiti di professionalità e modalità di nomina del responsabile unico del procedimento e del direttore dell'esecuzione, anche in relazione ai rapporti organizzativi tra l'ESTAR e le aziende sanitarie, al fine di garantire la razionalizzazione delle attività amministrative connesse alle funzioni tecniche trasferite e l'ottimale impiego delle risorse nell'ambito del servizio sanitario regionale;



b) funzioni di competenza del responsabile unico del procedimento e del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dei contratti, anche per le finalità di cui alla lettera a);

c) modalità di costituzione dei collegi tecnici e delle commissioni di gara;

d) modalità di esecuzione e competenze in relazione agli adempimenti di comunicazione all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici di cui all'art. 8 della l.r. 38/2007.»

#### Art. 16.

##### *Modifiche all'art. 101-bis della l.r. 40/2005*

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 101-bis della l.r. 40/2005 le parole: «L'ESTAV» sono sostituite dalle seguenti: «L'ESTAR» e le parole: «nell'area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuna area vasta».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 101-bis della l.r. 40/2005 la parola: «ESTAV» è sostituita dalla seguente: «ESTAR».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 101-bis della l.r. 40/2005 le parole: «del medesimo ESTAV» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ESTAR».

4. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 101-bis della l.r. 40/2005 la parola: «ESTAV» è sostituita dalla seguente: «ESTAR».

5. Il comma 2 dell'art. 101-bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni esplesate dall'ESTAR, ancorché in forma non unificata, sono utilizzate da tutte le aziende sanitarie comprese nell'area vasta. Alle graduatorie possono attingere anche le aziende sanitarie delle altre aree vaste.»

#### Art. 17.

##### *Modifiche all'art. 102 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 102 della l.r. 40/2005 le parole: «degli ESTAV» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ESTAR».

#### Art. 18.

##### *Modifiche all'art. 103 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 103 della l.r. 40/2005 la parola: «ESTAV» è sostituita dalla seguente: «ESTAR».

2. Al comma 2 dell'art. 103 della l.r. 40/2005 la parola: «ESTAV» è sostituita dalla seguente: «ESTAR».

3. Il comma 3 dell'art. 103 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Le modalità di nomina, i requisiti soggettivi, le cause di incompatibilità, le cause di inconfiribilità e quelle di decadenza del direttore generale dell'ESTAR, nonché le modalità di sostituzione nel caso di dimissioni o morte sono le stesse previste per i direttori generali delle aziende di unità sanitarie locali.»

4. Dopo il comma 3 dell'art. 103 della l.r. 40/2005 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Annualmente l'operato del direttore generale viene valutato sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione, con particolare riferimento alla efficacia dei risultati, al livello di servizio reso alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale e alla efficienza della struttura.»

«3-ter. Al rapporto di servizio del direttore generale dell'ESTAR si applicano le disposizioni di cui all'art. 37, commi 4 e 5.»

5. Al comma 5 dell'art. 103 della l.r. 40/2005 le parole: «I direttori degli ESTAV, qualora dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore dell'ESTAR, qualora dipendente» e le parole: «sono collocati» sono sostituite dalle seguenti: «è collocato».

#### Art. 19.

##### *Modifiche all'art. 104 della l.r. 40/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 104 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio direttivo è composto dai direttori generali delle aziende sanitarie della Toscana.»

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 104 della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:

«d-bis) esprime parere sugli altri atti di gestione individuati con deliberazione della Giunta regionale.»

3. Il comma 4 dell'art. 104 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano il direttore generale dell'ESTAR ed il direttore generale della direzione regionale competente per materia senza diritto di voto.»

#### Art. 20.

##### *Modifiche all'art. 105 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 2 dell'art. 105 della l.r. 40/2005 la parola: «ESTAV» è sostituita dalla seguente: «ESTAR».

2. Al comma 3 dell'art. 105 della l.r. 40/2005 la parola: «ESTAV» è sostituita dalla seguente: «ESTAR».

#### Art. 21.

##### *Sostituzione dell'art. 106 della l.r. 40/2005*

1. L'art. 106 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 106 (Direttore amministrativo). — 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale dell'ESTAR si avvale della collaborazione di un direttore amministrativo, che esprime parere obbligatorio sugli atti dell'ente.

2. Il direttore amministrativo è in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 7 del decreto delegato ed è nominato dal direttore generale dell'ESTAR con provvedimento motivato; al direttore amministrativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, commi 7, 10, 11 e 12.»



## Art. 22.

*Modifiche all'art. 106-bis della l.r. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 106 bis della l.r. 40/2005 le parole «titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «titolo III».

## Art. 23.

*Modifiche all'art. 107 della l.r. 40/2005*

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 107 della l.r. 40/2005 le parole: «degli ESTAV» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ESTAR».

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 107 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*b)* la tipologia, le modalità di costituzione e l'articolazione delle strutture nel rispetto del principio di un unico dipartimento per ciascuna funzione o gruppi di funzioni di cui all'art. 101, comma 1, in conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 3;».

3. Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 107 della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* le modalità di funzionamento del consiglio direttivo.».

4. Al comma 2 dell'art. 107 della l.r. 40/2005 le parole «gli ESTAV abbiano» sono sostituite dalle seguenti: «l'ESTAR abbia».

## Art. 24.

*Modifiche all'art. 108 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 108 della l.r. 40/2005 le parole: «degli ESTAV» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ESTAR».

2. Al comma 2 dell'art. 108 della l.r. 40/2005 le parole: «gli ESTAV si conformano» sono sostituite dalle seguenti: «l'ESTAR si conforma».

3. Al comma 3 dell'art. 108 della l.r. 40/2005 la parola: «ESTAV» è sostituita dalla seguente: «ESTAR».

4. Al comma 4 dell'art. 108 della l.r. 40/2005 la parola: «ESTAV» è sostituita dalla seguente: «ESTAR».

## Art. 25.

*Sostituzione dell'art. 109 della l.r. 40/2005*

1. L'art. 109 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: «Art. 109 (*Finanziamento*). — 1. Per lo svolgimento della propria attività l'ESTAR utilizza:

*a)* finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al personale dipendente dell'ente;

*b)* finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al funzionamento dell'ente, diversi da quelli di cui alla lettera *a)*;

*c)* finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 101;

*d)* corrispettivi per cessione di beni e servizi resi alle aziende ed agli altri enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 101;

*e)* eventuali corrispettivi per servizi e prestazioni diversi da quelli di cui all'art. 101, resi alle aziende ed agli altri enti del servizio sanitario regionale.

2. I finanziamenti assegnati dalla Regione per le funzioni di cui all'art. 101, comma 1, lettera *c)*, sono determinati annualmente dalla Giunta regionale sulla base di un programma operativo predisposto dall'ESTAR.».

## Art. 26.

*Modifiche all'art. 110 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 110 della l.r. 40/2005 le parole: «degli ESTAV» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ESTAR».

2. Al comma 2 dell'art. 110 della l.r. 40/2005 la parola: «ESTAV» è sostituita dalla seguente: «ESTAR».

## Art. 27.

*Modifiche all'art. 132 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 132 della l.r. 40/2005 le parole: «gli ESTAV» sono sostituite dalle seguenti: «l'ESTAR».

2. Al comma 3 dell'art. 132 della l.r. 40/2005 le parole: «degli ESTAV» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ESTAR».

## Art. 28.

*Modifiche all'art. 133 della l.r. 40/2005*

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 133 della l.r. 40/2005 la parola: «ESTAV» è sostituita dalla seguente: «ESTAR».

## Art. 29.

*Modifiche all'art. 136 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 136 della l.r. 40/2005 le parole: «gli ESTAV» sono sostituite dalle seguenti: «l'ESTAR».

## Art. 30.

*Abrogazione dell'art. 141 della l.r. 40/2005*

1. L'art. 141 della l.r. 40/2005 è abrogato.

## Art. 31.

*Inserimento dell'art. 142-quater nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'art. 142-ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 142-quater (*Disposizioni transitorie in materia di ESTAR*). — 1. Entro il 30 settembre 2014 il Presidente della Giunta regionale nomina il direttore generale dell'ESTAR.

2. Entro il 30 settembre 2014 il Consiglio regionale effettua le designazioni dei due componenti del collegio sindacale di sua competenza.



3. Entro il 15 novembre 2014 il direttore generale dell'ESTAR:

a) adotta il programma annuale di attività, ai sensi dell'art. 103, comma 1, lettera a);

b) adotta il bilancio economico preventivo per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 108, comma 3;

c) trasmette lo schema di regolamento generale alla Giunta regionale al fine di acquisirne il parere ai sensi dell'art. 107.

4. La Giunta regionale esprime il parere di cui al comma 3, lettera c), nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dello schema di regolamento generale, decorso il quale il direttore generale può procedere all'approvazione del regolamento generale.

5. Fino al 31 dicembre 2014 l'ESTAR per l'espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture ed il personale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) di cui all'art. 142-quinquies.».

#### Art. 32.

##### *Inserimento dell'art. 142-quinquies nella l.r. 40/2005*

Dopo l'art. 142-*quater* della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 142-*quinquies* (*Disposizioni transitorie in materia di ESTAV*). — 1. Dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 l'ESTAV dell'Area vasta nord-ovest, l'ESTAV dell'Area vasta centro e l'ESTAV dell'area vasta sud-est proseguono la gestione dell'attività già intrapresa ed avviano quelle previste dal programma annuale di attività dell'ESTAR.

2. Gli atti non previsti nel programma annuale di attività sono adottati solo se autorizzati dall'ESTAR. L'atto si intende autorizzato se, trascorsi quindici giorni dalla sua comunicazione all'ESTAR, il direttore generale dello stesso non si esprime negativamente.

3. I consigli direttivi degli ESTAV sono sciolti con effetto dal 1° ottobre 2014.

4. Dal 1° ottobre 2014 i direttori generali degli ESTAV o, in caso di loro vacanza, i direttori amministrativi o i commissari nominati ai sensi dell'art. 39, comma 9, svolgono le funzioni di commissario straordinario. Le funzioni di commissario straordinario cessano alla data di soppressione degli ESTAV.

5. Ai commissari degli ESTAV nominati ai sensi dell'art. 39, comma 9, non si applica la previsione di cui al comma 9-*bis*, lettera c), del medesimo articolo.

6. Il direttore generale, nel caso in cui assuma le funzioni di commissario straordinario, sostituisce il direttore amministrativo e ne esercita le funzioni.

7. Il commissario straordinario provvede alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere.

8. L'atto di ricognizione è certificato dal collegio sindacale di ogni ESTAV entro il 31 dicembre 2014.

9. Gli ESTAV sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2015.

10. L'ESTAR subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti agli ESTAV in corso alla medesima data.

11. Ai fini della gestione unitaria del servizio di cassa dell'ESTAR, l'ESTAV dell'Area vasta centro avvia, all'entrata in vigore della legge regionale 19 maggio 2014, n. 26 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005, alla l.r. 51/2009, alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012), le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, con il supporto dell'ESTAV dell'Area vasta nord-ovest e dell'ESTAV dell'Area vasta sud-est.».

#### Art. 33.

##### *Inserimento dell'art. 142-sexies nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'art. 142-*quinquies* della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 142-*sexies* (*Disposizioni transitorie relative al personale*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 l'ESTAR subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere presso gli ESTAV.

2. La direzione regionale competente per materia attiva uno specifico tavolo di confronto e contrattazione con le organizzazioni sindacali per la definizione di criteri e modalità attuative in materia di personale.».

#### Art. 34.

##### *Inserimento dell'art. 142-septies nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'art. 142-*sexies* della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 142-*septies* (*Disposizioni di prima applicazione*). — 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della l.r. 26/2014, la Giunta regionale con deliberazione formula indicazioni operative per lo svolgimento degli adempimenti connessi all'istituzione dell'ESTAR.».

#### Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2009, N. 51 (NORME IN MATERIA DI QUALITÀ E SICUREZZA DELLE STRUTTURE SANITARIE: PROCEDURE E REQUISITI ORGANIZZATIVI DI ESERCIZIO E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO)

#### Art. 35.

##### *Modifiche all'art. 6-bis della l.r. 51/2009*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6-*bis* della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti organizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), è inserito il seguente:

«1-*bis*. La Giunta regionale determina l'importo e le modalità di erogazione del rimborso spese spettante al valutatore del sistema trasfusionale inserito nell'elenco nazionale.».



## Art. 36.

*Modifiche all'art. 15 della l.r. 51/2009*

1. Il comma 5 dell'art. 15 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:

«5. La Regione svolge le funzioni di verifica sulle attestazioni dei direttori generali delle aziende sanitarie con le modalità definite in apposito atto del dirigente regionale competente per materia, avvalendosi degli operatori del dipartimento della prevenzione e delle aree tecniche di una azienda unità sanitaria locale diversa da quella soggetta a verifica e, se ritenuto necessario in relazione agli accertamenti da porre in essere, anche di professionisti di altre strutture organizzative, anche essi in servizio presso un'azienda sanitaria diversa da quella soggetta a verifica.»

2. Il comma 5-bis dell'art. 15 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:

«5-bis. La Regione, con periodicità biennale, svolge funzioni di verifica sul possesso dei requisiti di tutti i servizi trasfusionali, con le modalità definite con atto del dirigente regionale competente per materia ed avvalendosi degli operatori di cui al comma 5 e di un valutatore per il sistema trasfusionale inserito nell'elenco nazionale istituito con d.m. salute 26 maggio 2011.»

3. Dopo il comma 5-bis dell'art. 15 della l.r. 51/2009 è aggiunto il seguente:

«5-ter. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina la corresponsione dei rimborsi spese spettanti agli operatori e ai professionisti di cui ai commi 5 e 5-bis, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione.»

## Art. 37.

*Modifiche all'art. 16 della l.r. 51/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 16 della l.r. 51/2009 le parole: «e correlato piano degli investimenti aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «comprensivo delle indicazioni dei relativi costi».

2. Al comma 4 dell'art. 16 della l.r. 51/2009 le parole: «dei dipartimenti di prevenzione» sono sostituite dalle seguenti: «degli operatori e dei professionisti».

## Art. 38.

*Sostituzione dell'art. 47 della l.r. 51/2009*

1. L'art. 47 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (Disposizioni finanziarie). — 1. Agli oneri di cui all'art. 6-bis, comma 1-bis, art. 15, commi 5 e 5-bis, e art. 16, comma 4, 42 e 45, stimati annualmente in complessivi euro 530.000,00 si fa fronte con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (UPB) 243 «Organizzazione del sistema sanitario - Spese correnti» del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014 - 2016, annualità 2015 e 2016.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.»

## Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2009, N. 85 (RICONOSCIMENTO DELLA «FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA» COME ENTE DI DIRITTO PUBBLICO)

## Art. 39.

*Modifiche all'art. 2 della l.r. 85/2009*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 85 (Riconoscimento della «Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica» come ente di diritto pubblico), è aggiunto il seguente:

«4-bis. La Fondazione si avvale dell'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) per l'esercizio delle seguenti funzioni tecniche, amministrative e di supporto:

- a) approvvigionamento di beni e servizi;
- b) gestione dei magazzini e della logistica;
- c) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare della Fondazione;
- d) gestione delle procedure per il pagamento delle competenze del personale.»

## Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 81 (MISURE URGENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA SANITARIA. MODIFICHE ALLA L.R. 51/2009, ALLA L.R. 40/2005 E ALLA L.R. 8/2006)

## Art. 40.

*Modifiche all'art. 6 della l.r. 81/2012*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009, alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006), è inserito il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione rende disponibili alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale i dati contenuti nel sistema informativo tributario di cui all'art. 22 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.»



*Capo V*  
NORMA FINALE

Art. 41.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 maggio 2014

ROSSI

14R00244

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2014, n. 23.

**Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 48 speciale del 28 aprile 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 3 MARZO 2005, N. 18 (ISTITUZIONE DEI DISTRETTI RURALI) E 21 FEBBRAIO 2011, N. 5 (PROMOZIONE E RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ DAQ)

Art. 1.

*Modifica all'art. 2 della legge regionale 18/2005*

1. Al comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 18 (Istituzione dei distretti rurali) la parola "variazioni" è sostituita dalla seguente: "vocazioni".

Art. 2.

*Integrazione all'Art. 3 della legge regionale 18/2005*

1. Dopo la lettera *h*), del comma 1, dell'art. 3 della legge regionale 18/2005 è aggiunta la seguente:

"*h-bis*) valorizzare ed incrementare la filiera foresta legno e la filiera agroenergia con il relativo mercato delle biomasse."

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 18/2005*

1. L'art. 4 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (*Costituzione ed individuazione dei distretti rurali*). — 1. Il Distretto rurale si costituisce mediante protocollo di intesa tra gli enti locali e i soggetti privati che operano nel sistema integrato in ambito locale così come definito dall'art. 3.

2. I soggetti aderenti al protocollo d'intesa sono rappresentativi delle caratteristiche del territorio e devono appartenere alle strutture produttive, storiche e sociali del territorio del distretto.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono:

- a) enti locali territoriali ed altri enti pubblici;
- b) soggetti privati produttivi operanti nell'ambito del distretto;
- c) associazioni di rappresentanza della cooperazione;
- d) organizzazioni professionali agricole, sindacali e ambientaliste.

4. Nel protocollo d'intesa viene individuato un ente locale o soggetto privato con funzioni di referente e coordinatore per lo svolgimento delle attività organizzative.

5. La Giunta regionale, previa valutazione tecnica della competente struttura regionale, riconosce con proprio atto i distretti rurali."

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 18/2005*

1. L'art. 5 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (*Piano di distretto*). — 1. Il referente del distretto, in sinergia con i soggetti aderenti, elabora il piano di distretto entro novanta giorni dal riconoscimento del distretto stesso.

2. Il referente del distretto assicura la partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale attraverso strumenti permanenti di concertazione istituzionale."

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 18/2005*

1. L'art. 6 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (*Contenuti e procedure del piano*). — 1. Il Piano di distretto è adottato dalla Regione d'intesa con le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali maggiormente rappresentative del territorio regionale interes-



sato, e i suoi contenuti, che assumono maggiore o minore rilevanza in funzione della tipologia di distretto, sono così rappresentati:

a) processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno del distretto rurale;

b) riorganizzazione delle filiere produttive, comprese quelle foresta-legno e dell'agroenergia, ai fini dell'incremento della competitività e della salvaguardia ambientale;

c) sostenibilità ambientale anche attraverso la promozione dell'efficienza energetica e lo sviluppo di risorse energetiche da fonti rinnovabili;

d) mantenimento e crescita dei livelli occupazionali del settore, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane disponibili;

e) creazione e miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali del distretto;

f) sviluppo di relazioni economiche fra i soggetti del distretto in chiave interprofessionale;

g) conservazione, tutela e valorizzazione delle connotazioni paesaggistiche ed ambientali del territorio, anche attraverso la promozione della multifunzionalità dell'agricoltura.

2. Il Piano di distretto deve prevedere almeno:

a) l'analisi sintetica della situazione esistente e delle prospettive della produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto compresi quelli della filiera foresta-legno e della filiera dell'agro-energia, nonché delle problematiche ambientali e territoriali;

b) la descrizione della situazione esistente ed una valutazione delle prospettive delle diverse forme di interrelazione e interdipendenza tra imprese della produzione, della lavorazione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, dei prodotti agro-forestali e della produzione di energia da fonti rinnovabili, ed altri soggetti locali;

c) l'indicazione delle politiche agricole e rurali, agro-forestali e agro-energetiche significative per il distretto, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole, delle produzioni della filiera foresta-legno e della filiera dell'agro-energia, delle risorse ambientali e territoriali, del paesaggio e delle tradizioni rurali;

d) la definizione di progetti di innovazione;

e) l'adesione di un numero minimo di imprese (PMI), comunque non inferiore a dieci, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese;

f) le proposte di interventi per l'ammodernamento e la razionalizzazione dei processi produttivi e per la valorizzazione delle produzioni del distretto privilegiando l'utilizzo in forma integrata degli strumenti finanziari disponibili.

3. Il Piano di distretto è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni.

4. Il Piano di distretto ha validità triennale e può essere modificato viste le procedure di cui ai commi 1, 2."

#### Art. 6.

##### *Abrogazione disposizioni della legge regionale 18/2005*

1. L'art. 7 della legge regionale 18/2005 è abrogato.
2. Il comma 1, dell'art. 8 della legge regionale 18/2005 è abrogato.

#### Art. 7.

##### *Inserimento dell'art. 8 bis alla legge regionale 18/2005*

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 18/2005 è inserito il seguente:

“Art. 8-bis (*Distretto agroalimentare della pesca*). —

1. È istituito il distretto agroalimentare della pesca con le modalità e le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 6.”.

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 7 della legge regionale 5/2011*

1. All'art. 7 della legge regionale 21 febbraio 2011, n. 5 (Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità *DAQ*) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) al comma 4, le parole “L'Assessore regionale all'agricoltura” sono sostituite dalle seguenti: “Il Servizio competente in materia”;

d) al comma 5, primo capoverso, le parole “dell'Assessore regionale all'Agricoltura” sono sostituite dalle seguenti: “del Direttore regionale competente”;

e) al comma 5, il secondo e il terzo capoverso sono abrogati;

f) al comma 7, le parole “L'Assessore regionale all'agricoltura” sono sostituite con “La Giunta regionale”.

#### Art. 9.

##### *Norma finanziaria*

1. Il presente Capo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

#### *Capo II*


MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 16 LUGLIO 2013, N. 19, 19 DICEMBRE 2007, N. 44 E 16 SETTEMBRE 1998, N. 81

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'art. 4 della legge regionale 19/2013*

1. La rubrica dell'art. 4 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 19 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative” è sostituita dalla seguente “Semplificazione amministrativa”.

2. Al comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 19/2013 dopo le parole: “reclutamento del personale” sono aggiunte le seguenti: “a tempo indeterminato”.



3. Dopo il comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 19/2013 sono aggiunti i seguenti commi:

“1-*bis*. I Consorzi di bonifica reclutano il personale stagionale sulla base di un apposito elenco di idonei, nel quale sono inseriti coloro che abbiano già operato negli ultimi cinque anni nelle attività di competenza dei Consorzi stessi e/o dell'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo).

1-*ter*. Le funzioni di ufficiale rogante per la redazione degli atti dei Consorzi di Bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa possono essere attribuite dal Consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio ed equipollenti. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari appartenenti ai Consorzi di Bonifica possono essere, a tutti gli effetti di legge, redatti e sottoscritti da dipendenti consortili, in possesso di laurea in ingegneria, architettura o del diploma di geometra o di perito agrario.”.

Art. 11.

#### *Modifiche alla legge regionale 81/1998*

1. La lettera d-*bis*), del comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” è abrogata.

2. La lettera j-*bis*), del comma 2, e il comma 6-*bis*, dell'art. 8 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 e s.m.i. sono abrogati.

Art. 12.

#### *Modifica all'art. 35-bis della legge regionale 44/2007*

1. La presente disposizione si rende necessaria e urgente al fine di adeguare, nei casi di accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie, la disciplina sulla composizione degli Uffici elettorali di sezione relativi al *referendum* consultivo a quella prevista per i medesimi Uffici relativi alle elezioni.

2. Dopo il comma 2, dell'art. 35-*bis* della legge regionale 19 dicembre 2007 n. 44 (Disciplina del *referendum* abrogativo, consultivo e della iniziativa legislativa) è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19, nei casi di accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie ai sensi dei commi 1 e 2, il numero dei componenti gli Uffici elettorali di sezione relativi al *referendum* consultivo è pari a quello previsto per gli Uffici elettorali di sezione relativi alle elezioni.”.

### *Capo III*

#### ULTERIORI DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 13.

#### *Emissioni in atmosfera*

1. Al fine della tutela e valorizzazione delle produzioni agricole, le industrie insolubili di prima classe, con emissione in atmosfera e che abbiano subito provvedimento di sequestro del proprio impianto per violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice Penale, al fine della riattivazione-riaccensione dell'impianto sono sottoposti a nuova procedura autorizzativa.

2. Nelle more della nuova eventuale autorizzazione l'attività relativa alle emissioni in atmosfera è sospesa.


Art. 14.

#### *Misure urgenti per le energie rinnovabili e per la tutela dell'avifauna*

1. La Regione Abruzzo nel quadro delle scelte ecosostenibili di sviluppo delineate dal QRR persegue organicamente l'utilizzo integrato e coerente di tutte le forme di energia alternative e rigenerabili. La Giunta regionale predispone entro 180 giorni il Piano Regionale per le Energie Alternative. Fino all'approvazione del piano da parte del Consiglio è sospeso l'*iter* autorizzativo per impianti fotovoltaici in zona agricola, eolici e per centrali a biomasse di potenza superiore ad 1 MW.

2. Ai fini della tutela della biodiversità della Regione Abruzzo con particolare riferimento alle specie di avifauna e di mammiferi tutelate a livello comunitario che sono oggetto di mortalità aggiuntiva derivante dagli impatti con gli aerogeneratori, nonché in attuazione delle previsioni di cui all'accordo PATOM per quanto riguarda il disturbo per l'orso, è vietata l'installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva > 0,300 KW nelle seguenti aree:

- a) Important Bird Areas;
- b) aree importanti per il grifone così come segnalate dal Corpo Forestale dello Stato;
- c) aree circostanti in un raggio di 5 km dai dormitori di Nibbio reale segnalati nella Regione Abruzzo;
- d) buffer area di 2 km attorno al perimetro dei SIC in cui siano presenti Nibbio reale e Nibbio bruno;
- e) buffer area di 4 km attorno al perimetro delle ZPS;
- f) aree circostanti in un raggio di 5 km dalle pareti siti di riproduzione accertata di Lanario e Aquila reale e dal punto di nidificazione accertata di Biancone;
- g) aree circostanti in un raggio di 3 km da cavità o altri siti che ospitano colonie o siti di svernamento - per le specie gregarie - di specie di chiropteri inserite nell'Allegato II della Dir.147/2009/CE;
- h) aree interessate dalla presenza di orso bruno così come riportato dal PATOM.



## Art. 15.

*Contributo straordinario al Centro Agroalimentare la Valle della Pescara*

1. Nelle more della definizione del piano di finanziamento e riequilibrio economico e finanziario della società consortile a responsabilità limitata “La Valle della Pescara” per la gestione del Centro Agroalimentare “La Valle della Pescara”, ed in considerazione della rilevanza della infrastruttura per il sostegno del comparto primario, al fine di consentire il proseguimento delle ordinarie attività, è concesso alla società gerente del Centro un contributo straordinario di euro 100.000,00.

2. L'onere di cui al comma 1 grava sul bilancio per l'annualità 2014 su un capitolo di nuova istituzione U.P.B. 07.01.006, denominato “Contributo straordinario per la gestione del Centro Agroalimentare della Val Pescara”.

3. La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione di bilancio di previsione per l'esercizio 2014 in termini di competenza e cassa:

a) U.P.B. 07.01.006, capitolo denominato “Contributo straordinario per la gestione del Centro Agroalimentare della Val Pescara” in aumento di euro 100.000,00;

b) U.P.B. 01.01.005, capitolo 11102 denominato “Funzionamento del Consiglio regionale” in diminuzione di euro 100.000,00.

4. La riduzione dello stanziamento relativo al Funzionamento del Consiglio regionale è imputata ai capitoli del bilancio del Consiglio regionale U.P.B. 01.01.10 – Capitolo 1005 denominato “Indennità di fine mandato” per euro 80.000,00 e al capitolo 1201 della medesima U.P.B. denominato “Spese di rappresentanza L.R. 19.12.2001, n. 80” per euro 20.000,00.

5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono autorizzati ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è concesso in regime “de minimis”.

## Art. 16.

*Definizione procedure in materia di nodi logistici*

1. Al fine di consentire la sottoscrizione di accordo bonario finalizzato alla conclusione del contratto di mandato per la pregressa gestione dell'Interporto Val Pescara è autorizzato l'utilizzo nel limite massimo di euro 335.000,00 dello stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 – 321901, denominato “Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi”.

## Art. 17.

*Partecipazione al Comitato organizzatore Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia*

1. La Regione Abruzzo partecipa al “Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia 2015”. La Giunta regionale, per il tramite degli uffici regionali competenti in materia di attività sportive, adotta i provvedimenti inerenti l'attuazione della presente norma.

2. La partecipazione al Comitato organizzatore di cui al comma 1 non comporta oneri a carico del bilancio regionale. È esclusa ogni garanzia della Regione sulle attività e sulle obbligazioni giuridiche del Comitato.

## Art. 18.

*Ulteriori interventi per la marineria di Pescara*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare, nel limite massimo di euro 650.000,00, le risorse con vincolo di destinazione trasferite negli esercizi precedenti in materia di “Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica”, alle finalità di cui al comma 32 dell'art. 34 del decreto legge 18 ottobre 1979, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente in materia di economia ittica, è altresì autorizzata ad utilizzare quota parte delle risorse di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 16.000,00, per le finalità di cui al comma 7, secondo periodo, dell'art. 17 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2.

3. Per l'attuazione del presente articolo, il Servizio Bilancio della Giunta regionale è autorizzato, previa richiesta di iscrizione da effettuare da parte della Direzione regionale competente in materia di economia ittica, che ne attesta la disponibilità effettiva delle somme, a valere sul capitolo di spesa 08.02.021 – 142338.1, denominato “Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica – Trasferimenti statali – L. 28.5.1998, n. 41 e D.lgs. 112/98”, alla iscrizione del relativo importo sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sul predetto capitolo di spesa 08.02.021 – 142338.1 mediante prelevamento delle relative risorse dal capitolo di spesa 15.01.003 – 323600.1, denominato “Fondo per la riassetto delle economie vincolate”.

*Capo IV*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 19.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 aprile 2014

CHIODI

14R00216



LEGGE REGIONALE 28 aprile 2014, n. 24.

**Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 53 speciale del 9 maggio 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità e ambito della legge*

1. La presente legge detta principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'art. 117 della Costituzione per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici.

2. Le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica.

3. La politica di sviluppo territoriale regionale persegue la tutela e la valorizzazione della funzione agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo e l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate.

4. La Regione Abruzzo persegue altresì tali finalità, in attuazione dell'art. 66, comma 7, del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, promuovendo l'accesso dei giovani agricoltori ai terreni di proprietà pubblica, al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, nonché la conservazione e l'utilizzazione produttiva degli immobili a vocazione agricola.

5. Per favorire l'effettivo utilizzo agricolo delle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici comunali, la Regione Abruzzo promuove misure rivolte a disincentivare l'abbandono delle colture e a sostenerne il recupero produttivo, in particolare da parte dei giovani agricoltori, nonché a contenere il consumo e il cambio di destinazione dei suoli agricoli.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per superficie agricola i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;

b) per consumo di suolo la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola.

Art. 3.

*Limite al consumo di superficie agricola*

1. Con delibera del Consiglio regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) è determinata l'estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio regionale nell'obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie agricola.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa. Qualora la deliberazione di cui al presente comma non sia adottata entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura.

3. La delibera di cui al comma 1 è adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornata ogni 10 anni.

4. Con delibera della Giunta regionale è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione, un Osservatorio con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio regionale e l'applicazione della presente legge. L'Osservatorio opera presso la direzione regionale dell'Assessorato all'Agricoltura. Alle spese di funzionamento dell'Osservatorio si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a



legislazione vigente. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. L'Osservatorio redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito regionale che l'Assessore all'Agricoltura presenta, entro il 31 marzo successivo, al Consiglio regionale. L'Osservatorio è così composto:

- a) due rappresentanti dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'Ambiente;
- c) un rappresentante dell'Assessorato regionale alla Cultura;
- d) un rappresentante dell'Assessorato regionale ai Trasporti;
- e) cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale di cui un rappresentante dell'UPI ed un rappresentante dell'ANCI.

5. Ai lavori dell'Osservatorio di cui al comma 4 può, previa intesa, partecipare un rappresentante dell'Istituto nazionale di Statistica.

6. La Giunta regionale stabilisce l'estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale e determina i criteri e le modalità per la definizione dei limiti d'uso del suolo agricolo nella pianificazione territoriale degli Enti locali, fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale. Il limite stabilito rappresenta, per ciascun ambito regionale, il tetto massimo delle trasformazioni edificatorie di aree agricole che possono essere consentite nel quadro del piano paesaggistico, ferma restando la possibilità che tale strumento determini possibilità di consumo del suolo complessivamente inferiori.

7. Se la Regione non provvede entro il termine di 180 giorni dall'adozione della deliberazione di cui sopra, le determinazioni sono adottate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 4.

##### *Divieto di mutamento di destinazione*

1. Le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo per almeno cinque anni dall'ultima erogazione. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali all'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 c.c., ivi compreso l'agriturismo, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e più restrittive disposizioni esistenti.

2. Negli atti di compravendita dei suddetti terreni deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1, pena la nullità dell'atto.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica, al trasgressore, la sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.

#### Art. 5.

##### *Misure di incentivazione*

1. Ai Comuni e alle Province che avviano azioni concrete per localizzare le previsioni insediative prioritariamente nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti e della viabilità rurale e conservazione ambientale del territorio, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali eventualmente previsti in materia edilizia.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.


3. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, può individuare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

#### Art. 6.

##### *Individuazione degli immobili di proprietà regionale e di altri enti pubblici*

1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Assessorato regionale all'Agricoltura individua l'elenco annuale dei terreni agricoli e a vocazione agricola, di proprietà della Regione Abruzzo e degli enti controllati, idonei per la cessione in locazione a giovani agricoltori, come definiti dall'art. 22 del Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005.

2. Al fine di pervenire alla piena disponibilità degli immobili selezionati ai sensi del comma 1, l'Assessorato regionale all'Agricoltura è autorizzato, qualora necessario, ad attivare le procedure di sgombero forzoso di eventuali attività improprie e condotte senza titolo autorizzativo.



3. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale all'Agricoltura, previa definizione di specifici accordi con gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nella Regione, predispone la mappatura regionale delle aree agricole di proprietà pubblica e la rende disponibile anche su supporto informatico, accessibile dal proprio sito web istituzionale.

Art. 7.

*Procedure per il conferimento ai giovani agricoltori*

1. Il conferimento in locazione degli immobili di competenza della Regione Abruzzo, individuati ai sensi dell'art. 2, sarà disposto con successivi atti della Giunta regionale, previa approvazione ed espletamento di appositi bandi pubblici, con contratti agrari, stipulati ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, che prevedano il vincolo temporale di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata contrattuale.

2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono al censimento dei terreni agricoli o a vocazione agricola, appartenenti al patrimonio di rispettiva competenza, da destinare annualmente, con apposito bando pubblico, alla locazione con contratto agrario a giovani agricoltori, come definiti dall'art. 22 del Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005.

3. Le risultanze del censimento di cui al comma 2 sono pubblicate, da ogni Comune, nel rispettivo Albo Pretorio.

Art. 8.

*Norme per favorire il recupero produttivo e contenere il consumo di suoli agricoli*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, con regolamento predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dalla Commissione Consiliare Agricoltura, vengono individuate le misure rivolte a disincentivare l'abbandono colturale dei terreni agricoli, destinati a tale scopo dagli strumenti urbanistici dei Comuni, e a favorirne il recupero a fini produttivi, in particolare a cura dei giovani agricoltori, come definiti dall'art. 22 del Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005.

Art. 9.

*Registro degli Enti locali*

1. Con delibera dell'Assessore regionale all'Agricoltura è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i Comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili.

Art. 10.

*Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi*

1. In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale determina la finalizzazione in via prioritaria dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'art. 4, nonché delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento dei borghi rurali, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico.

Art. 11.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il termine di sei mesi, non è consentito il consumo di superficie agricola tranne che per la realizzazione di interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici approvati o adottati, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle Stazioni appaltanti.

Art. 12.

*Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale.

Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 aprile 2014

CHIODI

14R00233



LEGGE REGIONALE 28 aprile 2014, n. 25.

**Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante “Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica” e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante “Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 53 speciale del 9 maggio 2014)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

*Integrazione alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44*

1. Alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 «Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica», dopo l’art. 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (ATER in condizioni di deficit strutturale).

— 1. Le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale abruzzesi dichiarate dalla Giunta Regionale in condizioni di deficit strutturale secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3, possono destinare al risanamento finanziario dei rispettivi bilanci:

a) i proventi della vendita degli immobili di edilizia agevolata e convenzionata;

b) i proventi della vendita degli immobili di natura commerciale;

c) i proventi della vendita degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili;

d) i proventi derivanti dalla vendita di terreni non destinati alla realizzazione di edilizia sovvenzionata.

La parte residua è destinata alla realizzazione di programmi di riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo pubblico. L’utilizzo dei proventi derivanti dall’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, locati a canone sociale, resta in ogni caso vincolato alla destinazione prevista dall’art. 4 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 76.

2. Ai fini dell’accertamento della condizione di deficit di cui al comma 1, l’ATER deve presentare apposita istanza alla Giunta regionale, corredata di idonea relazio-

ne, asseverata dal Collegio dei Revisori dei Conti, dalla quale risultino le gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio. La situazione strutturalmente deficitaria ricorre, in ogni caso, per la contemporanea presenza dei seguenti parametri negli indicati valori di soglia:

a) rapporto tra il volume complessivo delle spese di personale sostenute a vario titolo e il volume complessivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni come desumibili dall’ultimo bilancio approvato, superiore al 70 per cento;

b) rapporto tra le anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di presentazione della istanza e i ricavi delle vendite e delle prestazioni, superiore al 100 per cento;

c) sussistenza di altri debiti per un ammontare superiore al 50 per cento dei ricavi e delle vendite e delle prestazioni, come desumibili dall’ultimo bilancio approvato.

2. La Giunta regionale, per il tramite della competente Direzione regionale, provvede, entro trenta giorni, all’esame dell’istanza con accoglimento o rigetto motivato della medesima, previo preventivo parere non vincolante della competente Commissione Consiliare.

3. In caso di accoglimento dell’istanza, nelle ATER dichiarate in situazione di deficit strutturale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un Commissario, anche scelto fra i funzionari e dirigenti della Regione, che svolge le funzioni del Consiglio di Amministrazione, a cui si applica la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 7 dell’art. 17.

4. A far data dalla nomina del Commissario, decade l’Amministratore Unico dell’ATER di cui al comma 1, dell’art. 4 della legge regionale 27/2011 ed è risolto anticipatamente il contratto di lavoro con il direttore dell’ATER, ai sensi del comma 2, dell’art. 20, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto.

5. Il Commissario, entro sessanta giorni dalla nomina, redige un piano di riequilibrio finanziario ed economico riferito ad almeno un triennio che trasmette per l’approvazione alla Giunta Regionale che vi provvede previo parere della competente Commissione Consiliare. In tale piano devono essere proposti i più opportuni interventi volti a superare le criticità manifestate. Il piano deve inoltre contenere una rigorosa rivisitazione delle spese, prevedendo la riorganizzazione dei servizi con criteri di efficienza ed economicità. Relativamente alle spese per il personale, l’ente è obbligato a rideterminare la dotazione organica, dichiarando in eccesso e collocando in disponibilità il personale comunque in servizio che risulti in soprannumero anche rispetto alla capacità di bilancio di finanziare i relativi costi. Il piano di riequilibrio finanziario ed economico deve rappresentare, altresì, la puntuale dinamica delle alienazioni e del reimpiego delle risorse



ricavate dalle vendite del patrimonio. Ove dall'esame della situazione economica e finanziaria emergesse che non sussistono le condizioni per il riequilibrio, il Commissario proporrà alla Giunta regionale la liquidazione dell'Azienda.».

Art. 2.

*Limite al trattamento retributivo dei dirigenti e direttori delle Ater*

1. Il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti o retribuzioni a qualunque titolo percepiti dai dirigenti e direttori delle Ater abruzzesi, non può superare il trattamento economico annuale complessivo massimo spettante rispettivamente ai dirigenti e direttori della Regione Abruzzo.

2. Qualora superiore, la retribuzione si riduce al predetto limite. L'importo trattenuto non concorre a formare né l'imponibile fiscale né l'imponibile previdenziale ed è acquisito dalle Aziende per il miglioramento dei saldi di bilancio fino a concorrenza e fino a che permane un dichiarato ed accertato stato di squilibrio economico e finanziario, ovvero per il finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi assegnati per finalità sociali in caso di raggiunto o esistente equilibrio economico e finanziario.

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 96/1996*

1. Il comma 1, dell'articolo 36, della legge regionale del 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale e pubblica e

per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti di coloro che alla data del 15 aprile 2014 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 comma 3.».

2. Alla lettera a), del comma 4, dell'articolo 36, della legge regionale 96/1996 le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti «15 aprile 2014».

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 aprile 2014

CHIODI

14R00234



## AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.


Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agazia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 6 2 8 \*

€ 3,00

